



# COMUNE DI VICARI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE "C"

Tecnico Manutentivo ed Urbanistico

Via Dante Palazzo Pecoraro Maggi

tel. 0918216061 - Fax 0918216090

e.mail: [utc@comune.vicari.pa.it](mailto:utc@comune.vicari.pa.it)

## SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE

### BANDO DI GARA

Procedura aperta/ristretta per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di realizzazione, direzione dei lavori, contabilità e misure, indagini geologiche e geotecniche, indagini sismiche e diagnosi energetica relativi ai lavori di ristrutturazione/adeguamento per il recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile confiscato alla mafia "fondo ex Dolce" sito in via Cavour nn. 111, 113, 115

C.I.G.	8	1	0	2	0	7	9	F	1	6
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C.U.P.	H	5	2	G	H	1	8	0	0	0	2	6	0	0	0	1
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

In esecuzione alla determina a contrarre ed indizione gara n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, adottata dal Funzionario Responsabile del settore "C" del Comune di Vicari, si bandisce gara con procedura aperta per l'affidamento di quanto in oggetto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare occorrerà far riferimento a quanto previsto nelle linee guida pubblicate dall'ANAC e specificatamente nell'aggiornata Linea Guida ANAC n. 1 recante "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nel D.Lgs. n. 50/2016 ed ss.mm.ii., nel D.Lgs. 81/08, nel D.M. 49/18 e nel DPR 207/10 per quanto ancora vigente.

#### 1. INFORMAZIONI SULL'APPALTO E RECAPITI STAZIONE APPALTANTE

Stazione Appaltante: Comune di Vicari (PA)

Indirizzo: Via Dante Palazzo Pecoraro Maggi – 90020 Vicari (PA)

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: [www.comune.vicari.pa.it](http://www.comune.vicari.pa.it)

Indirizzo del profilo di committente: [www.comune.vicari.pa.it](http://www.comune.vicari.pa.it)

Punti di contatto: settore C – Lavori Pubblici

Responsabile settore C – LL.PP. Comune di Vicari arch. Daniele Di Marzo

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Daniele Di Marzo Tel.

09182160161 interno 221.

Indirizzo posta elettronica certificata: [comunevicari@pec.it](mailto:comunevicari@pec.it)

Indirizzi email: [utc@comune.vicari.pa.it](mailto:utc@comune.vicari.pa.it)

Il presente appalto è stato avviato giusta determina a contrarre del Comune di Vicari n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

La documentazione di gara insieme al presente bando è pubblicato sul portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/> dove bisogna registrarsi per la consultazione sul sito internet della Centrale

Il Bando di Gara e la documentazione complementare sono disponibili anche presso l'Area tecnica - Lavori Pubblici del Comune di Vicari – Via Dante Palazzo Pecoraro Maggi

Le offerte dovranno essere inviate in modalità informatica sul portale Logo AcquistinRetePA portale della Pubblica Amministrazione

## **2. OGGETTO, IMPORTO E FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO**

### **2.1 Oggetto del servizio di ingegneria e luogo di esecuzione**

Trattasi di appalto pubblico in unico lotto di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (SIA) di cui all'articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs 18/04/2006, n.50 e succ. mod. ed intt. (nel seguito Codice). In particolare il servizio da affidare ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti principali servizi di natura professionale:

a) progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di realizzazione, direzione dei lavori, contabilità e misure, indagini geologiche e geotecniche, indagini sismiche e diagnosi energetica relativi ai lavori di ristrutturazione/adeguamento per il recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile confiscato alla mafia "fondo ex Dolce" sito in via Cavour nn. 111, 113, 115. In particolare il servizio, da svolgersi a Vicari (PA) codice NUTS ITG12, sarà riferito alla tipologia di opere descritte nella seguente tabella:

<b>codice</b>	<b>Identificazione delle opere</b>
E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito in conformità alle previsioni dell'art. 101 del D.Lgs. 50/16, dall'art. 92 del D.Lgs. 81/08, dal D.M. 49/2018 e comunque svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali e di responsabilità dettati dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri di ristrutturazione de adeguamento di edifici nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

L'operatore economico incaricato dello svolgimento del servizio dovrà espletare la propria attività in stretto collegamento con l'Area tecnica – Lavori Pubblici del Comune di Vicari, nonché con gli Enti preposti al rilascio di pareri o autorizzazioni e/o alle verifiche necessarie.

L'appalto è a corpo e pertanto l'aggiudicatario del servizio dovrà elaborare e produrre in genere ogni tipo di documentazione e compiere tutte le attività e prestazioni previste dal vigente quadro normativo e legislativo e comunque necessarie per la realizzazione progettazione definitiva, esecutiva, nonché le attività propedeutiche conoscitive, quali verifica di vulnerabilità sismica, le indagini geologiche e geotecniche, la diagnosi energetica etc., inoltre il professionista incaricato dovrà occuparsi in sede di realizzazione dei lavori del controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto garantendo le condizioni di sicurezza in cantiere in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08 ed s.m.i. nonché l'espletamento delle prestazioni accessorie richieste e ivi compensate.

Le ulteriori specifiche anche inerenti alla descrizione delle prestazioni e modalità, durata e termini di espletamento del servizio nonché gli oneri a carico dell'operatore economico incaricato sono dettagliate nell'allegato capitolato d'onori da intendersi anche quale schema di contratto/disciplinare di incarico.

## 2.2 Importo e classificazione dei lavori cui si riferiscono le prestazioni del servizio da affidare

L'importo complessivo dei lavori determinato nel progetto preliminare per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente procedura di gara, ammonta ad € 750.000,00, compresi oneri per la sicurezza, ripartito nelle seguenti classi e categorie di lavori, individuate sulla base delle elencazioni contenute nella tabella Z1 allegata al D.M. 17/06/2016

CATEGORIE D'OPERA	DESCRIZIONE	CODICE ID OPERE	CORRISPONDENZA LEGGE 143/49	Grado di Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
Edilizia	<i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti..</i>	E.20	Ic	0,95	750.000,00	7,4666%

## 2.3 Importo complessivo del servizio a base di gara

L'ammontare totale del corrispettivo per le prestazioni professionali previste ed indicate ai codici di cui alla tabella seguente della tavola Z-2 allegata al D.M. 17/6/16 e posto a base di gara, risulta essere complessivamente pari ad € **125.318,11** compreso il rimborso spese, stimato nella misura massima del 25,00% ed i compensi accessori al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA come riportato anche nell'apposito elaborato progettuale denominato "Distinta spese tecniche".

Detto importo è stato computato, secondo quanto previsto dal D.M. 17/06/2016.

In particolare di seguito vengono riportate le fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata al vigente dispositivo normativo.

<b>Edilizia</b>
Edifici e manufatti esistenti
Valore dell'opera [V]: 750000.00
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.4666%
Grado di complessità [G]: 0.95
Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.
Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23]
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 250000.00 : QbII.13=0.064
- Sull'eccedenza fino a 500000.00 : QbII.13=0.019
- Sull'eccedenza fino a 750000.00 : QbII.13=0.02
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]
Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini [QbII.22=0.02]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
<b>Importo complessivo progettazione definitiva comprensivo di rimborso spese € 46.837,76</b>
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.04]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]
<b>Importo complessivo progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza comprensivo di rimborso spese €. 27.264,76</b>
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo GEOLOGO:
- Fino a 250000.00 : QcI.05.01=0.039
- Sull'eccedenza fino a 500000.00 : QcI.05.01=0.01
- Sull'eccedenza fino a 750000.00 : QcI.05.01=0.0115
Contabilità dei lavori a misura:
- Fino a 500000.00 : QcI.09=0.06
- Sull'eccedenza fino a 750000.00 : QcI.09=0.12
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]
Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica [QdI.05=0.03]
<b>Importo complessivo D. L. e coordinamento della sicurezza comprensivo di rimborso spese €. 49.526,46</b>
<b>Importo complessivo della prestazione comprensivo di rimborso spese €. 123.629,64</b>

## 2.4 Finanziamento del servizio

Il finanziamento del servizio rientra all'interno delle somme occorrenti per l'esecuzione dell'intervento relativo al progetto dei "Lavori di ristrutturazione/adeguamento per il recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile confiscato alla mafia "fondo ex Dolce" sito in via Cavour nn. 111, 113, 115" ammesso a finanziamento Ministero dell'Interno – PON Legalità 2014-2020 asse 3 azione 3.1.1

## 3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

**Procedura aperta** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 60 e 157 comma 2 e 36 comma 9 del Codice, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett.b), dello stesso Codice.

## 4. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Sono ammessi alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art.46 D.Lgs. 50/2016 nonché i consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017 e le aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) dell'art. 46 D.Lgs 50/2016 e che non versino in alcuna delle cause ostative di esclusione previste dall'art. 80 del Codice degli Appalti.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante e/o affidatario dell'incarico, ai sensi dell'art.24 co.5 D.Lgs 50/2016, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, che siano in regola con l'onere di adempimento agli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 137/12 e ss.mm.ii. per l'anno 2017, siano in possesso dell'attestato in corso di validità dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

In particolare, in relazione alla tipologia di servizi a da espletare il, il team dell'operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti:

I professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto devono possedere laurea magistrale in ingegneria o architettura, il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs 81/2008, per il geologo, che redige la relazione geologica iscrizione al relativo albo di appartenenza, per l'esecuzione dell'appalto è richiesto anche un professionista abilitato alla redazione della diagnosi energetica, tutti i professionisti devono essere iscritti ai propri albi di appartenenza con la presenza di eventuali altre figure professionali, per la costituzione della RTP si richiama la disposizione dettata dall'art. 4 del Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 di data 2 dicembre 2016 (Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione.,

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari si applica l'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16 nell'offerta devono inoltre, essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

La composizione del gruppo di lavoro e la suddivisione delle prestazioni sono vincolanti per tutta la durata dell'incarico.

Ai sensi del punto 2.2.3.1. della Linea Guida ANAC n. 1, i raggruppamenti temporanei costituiti e costituendi devono possedere cumulativamente i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativi di cui al presente disciplinare di gara e, con riferimento ai RTP, in ogni caso la mandataria dovrà possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a quella di ciascuna mandante.

A tal fine il componente designato come capogruppo dovrà svolgere il ruolo di progettista e direttore dei lavori soddisfacendo automaticamente al possesso della quota maggioritaria dei requisiti richiesti per la categoria; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti.

Ai sensi del punto 2.2.3.4. della Linea Guida ANAC n. 1 e dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 46 comma 1 lett.f) del Codice possono dimostrare tutti i requisiti di qualificazione di Capacità economica-finanziaria e tecnico-professionali di cui al par. 2.2.2 della suddetta Linea Guida ANAC n.1 attraverso i requisiti maturati in proprio sia mediante quelli posseduti dai singoli operatori economici consorziati designati per l'esecuzione delle prestazioni ovvero anche mediante avvalimento, di quelli degli OO.EE. consorziati non designati all'esecuzione del contratto, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Ai sensi del comma 7 dell'art.48 del Codice degli Appalti, ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art.46 c.1 D.Lgs 50/2016 ed ai consorzi professionali di cui all'art 12 della L. 81/2017 è fatto divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla presente procedura anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o ad una aggregazione di rete.

*Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.*

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla procedura di gara, contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quali una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti in cui figura la presenza del medesimo soggetto.

É inoltre, vietata la partecipazione di operatori economici, anche in consorzio o in aggregazione di rete, che abbiano rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., o si trovino qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri operatori che partecipano alla medesima gara, se la situazione di controllo o la relazione di fatto implica che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito, oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16, i consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 ed i consorzi professionali di cui all'art 12 della L. 81/2017, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 20 dell'art. 105 del codice degli appalti.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16, l'inosservanza del divieto di cui al comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.

Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17, 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

*Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.*

Per quanto non previsto nel presente disciplinare relativamente ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

## **5. SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 31 comma 8, per l'espletamento del presente servizio non è ammesso il subappalto fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali e comunque, previa indicazione da parte dell'O.E. all'atto dell'offerta delle prestazioni che intende subappaltare e della terna obbligatoria di subappaltatori, giusta autorizzazione dell'A.C nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto del servizio e secondo le indicazioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/16 per quanto applicabili.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter).

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori, indicati nella terna, comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

L'A.C. non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

L'O.E. incaricato è responsabile dei danni che dovessero derivare all'A.C. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'O.E. appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'A.C., della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del Codice, l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso l'A.C. il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'A.C. non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, l'A.C. procederà a richiedere all'O.E. l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

L'O.E. incaricato si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.C. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'A.C. inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'A.C. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'A.C., né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

## 6. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può soddisfare la richiesta del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli art. 80 ed 83 comma 1 lett.a) del Codice.

Per quanto riguarda i **requisiti di titoli di studio e professionali richiesti per la partecipazione alla gara**, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle Capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali Capacità sono richieste.

L'O.E. ausiliario deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa correlata di cui agli allegati 6.1 e 6.2.

L'operatore economico che intende fare ricorso all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del codice, dovrà presentare unitamente all'istanza ed al proprio DGUE debitamente compilato, le dichiarazioni di cui agli allegati 6.1 e 6.2 e, in originale o in copia autentica, il contratto di avvalimento in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto pena l'esclusione. In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 89 del Codice, il contratto di avvalimento, **a pena di nullità**, dovrà contenere e riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente i seguenti elementi: - oggetto,

- la specificazione dettagliata dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (risorse, mezzi prestati ecc.);
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Il concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non potrà avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 89 del Codice, **pena di esclusione**, non è consentito che più soggetti concorrenti si avvalgano dei requisiti di uno stesso ausiliario e che partecipino alle procedure sia l'ausiliario che il concorrente ausiliato.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'operatore che partecipa alla gara al quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

L'O.E. ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'O.E. ausiliario di un concorrente può essere indicato, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

I motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, qualora prevista, ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliario sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la

stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'O.E. ausiliario.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliario, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiederà per iscritto via pec, ai sensi dell'art. 76 del Codice, al concorrente la sostituzione dell'ausiliario, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliario subentrante; in caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Si precisa che sarà sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Si precisa che non può essere oggetto di avvalimento il requisito di iscrizione all'Ordine Professionale richiesto al concorrente per partecipare alla gara, l'iscrizione alla CCIAA, il possesso del requisito di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08 (T.U. Sicurezza) e l'assolvimento degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del DPR 137/12.

## **7. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo complessivo a base d'asta soggetto al ribasso per l'affidamento dell'incarico in oggetto è pari ad € 125.318,11 al netto dei contributi previdenziali e dell'IVA, in prima istanza all'aggiudicatario sarà affidato l'incarico di progettazione definitiva il cui importo ammonta ad €. 46.837,76 e come meglio specificato nell'allegato schema di contratto/disciplinare di incarico. Tale importo, come rappresentato anche dal richiamato schema di contratto/disciplinare di incarico è forfettario ed è comprensivo delle prestazioni principali ed accessorie, delle spese di viaggio, vitto, alloggio, nonché di tutte le spese di qualunque natura sostenute nell'espletamento dell'incarico.

In considerazione della tipologia di finanziamento pubblico dell'intervento, si precisa che l'effettivo pagamento potrà essere subordinato all'erogazione o emissione di mandati a favore del Comune di Vicari da parte del Ministero delle somme connesse con l'ammissione al finanziamento dell'intervento e che in ragione di ciò l'eventuale ritardo nel pagamento non produrrà alcun interesse e che l'operatore economico concorrente, semplicemente con la formulazione di offerta, accetta di impegnarsi espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, a non richiedere il riconoscimento di alcuna ulteriore somma aggiuntiva per interessi e neanche ai fini di indennizzo o risarcimento.

Non trova applicazione alcuna forma di anticipazione.

Gli inadempimenti agli obblighi contrattuali determineranno l'applicazione delle penali secondo le modalità indicate all'art. 10 del capitolato tecnico e schema di contratto/disciplinare di incarico fatta salva ed impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione Committente di procedere ricorrendo all'utilizzo della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16 ed alla eventuale risoluzione del contratto ed all'attivazione di ogni e qualsivoglia azione giudiziaria nei confronti dell'O.E. per i danni diretti ed indiretti subiti.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali trovano applicazione le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e le condizioni richiamate all'art. 9 del capitolato tecnico e schema di contratto/disciplinare di incarico.

## **8. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA**

1. Per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico deve presentare una garanzia fideiussoria, quale garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo a base, salvo quanto disposto dall'art. 93 comma 7 del Codice, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La suddetta garanzia fideiussoria, che dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al comma 9 dell'art. 103 del Codice, a scelta dell'operatore economico può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/98 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, dovrà avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

La garanzia dovrà essere corredata:

- dall'impegno di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione ai sensi del comma 5 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/16.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011 ed ss.mm.ii. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui al comma 7 dell'articolo 93 si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

2. Per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico deve dichiarare di impegnarsi a presentare, qualora risultasse aggiudicatario, una copertura assicurativa per responsabilità civile professionale per la copertura dei rischi di natura professionale da presentare prima della sottoscrizione del disciplinare di incarico/contratto con efficacia dalla data di inizio dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. La presentazione della polizza generale assicurativa per responsabilità civile professionale richiamata al punto 2 costituisce obbligo pre-contrattuale con condizione risolutiva in danno all'aggiudicatario; pertanto dalla mancata presentazione discenderà l'attivazione da parte dell'Amministrazione Committente della revoca dell'aggiudicazione dell'affidamento del servizio e la contestuale aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria fatte salve le necessarie verifiche di rito. La suddetta polizza dovrà essere trasmessa dall'aggiudicatario in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 ovvero in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).
4. La polizza dovrà garantire una copertura con massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori ed essere conforme allo schema di polizza approvato con D.M. n.31 del 19/01/18 e s.m.i. e dovrà prevedere espressamente l'impegno della compagnia di assicurazione di:
  - a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il previo consenso della Stazione Appaltante;
  - b) comunicare alla Stazione Appaltante, mediante pec inoltrata a: [comunevicari@pec.it](mailto:comunevicari@pec.it) ed a [utca@comune.vicari.pa.it](mailto:utca@comune.vicari.pa.it) l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze in via sostitutiva ed in danno al contraente principale.

Resta inteso che la clausola di cui alla lett.b) non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente all'A.C., con il preavviso dovuto ai sensi di polizza. Resta inteso che in questo caso l'aggiudicatario dovrà immediatamente provvedere ad attivare un'altra copertura assicurativa con le medesime condizioni già definite pena la risoluzione del presente contratto/disciplinare di incarico in danno all'O.E. incaricato.

Qualora l'aggiudicatario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui al presente comma corredando le medesime di appendice che riporti gli impegni di cui ai precedenti punti a), b).

La copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dovrà interessare i liberi professionisti ovvero i soggetti delle società di professionisti o delle società di ingegneria che saranno impegnati per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento estendendosi anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della Legge n. 124/2017.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere tutti i soggetti componenti l'eventuale raggruppamento temporaneo, con puntuale elencazione dei medesimi; a tal proposito in caso di raggruppamento temporaneo di imprese dovrà essere prodotto l'atto costitutivo. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

5. La mancata presentazione della polizza di garanzia di cui al comma 3 da parte dell'O.E. ovvero la presentazione di polizza non conforme agli elementi richiamati nel presente articolo o alle disposizioni legislative vigenti, esonera l'Amministrazione Committente dal pagamento dei servizi comunque espletati.
6. Alla sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16 costituita secondo le modalità dell'art. 93 del D.Lgs. 50/16. Richiamata la completa applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16 applicabili nel contratto per il servizio in questione, si precisa che:

la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'operatore economico dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalto di servizi;

la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

a richiesta dell'A.C. l'operatore economico deve provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

## **9. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA**

Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'art. 95 comma 2 e comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La determinazione del punteggio complessivo, secondo quanto indicato dalle Linee Guida ANAC n. 1 e n. 2 ed in coerenza con il comma 10 bis dell'art. 95 del D.Lgs 50/16 in merito al limite massimo attribuibile per il punteggio economico, sarà effettuata sulla base dei criteri e sub-criteri inerenti il merito tecnico/qualitativo ed il merito economico/quantitativo di seguito indicati corredati dei punteggi e sub-punteggi, indicati a fianco di ognuno, e riportati nelle tabelle che seguono, sulla base della valutazione effettuata da una commissione aggiudicatrice nominata dalla stazione appaltante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 77, 78 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, dell'art. 8

della L.R. 12/11 come modificata ed integrata dalle LL.RR. 08/16 e 01/17 e con le previsioni dell'art. 12 del D.P.R.S. 13/12 e del comunicato del Presidente dell'ANAC del 22/03/17 e del 10/09/18, avente altresì funzioni di ausilio e supporto al RUP nella verifica della congruità di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 5.3 della Linea Guida ANAC n. 3 e come richiamato al punto 5 dell'art.1.1. della Linea Guida ANAC n. 5 approvate con deliberazione rispettivamente n. 1096 del 26/10/16 e n. 1190 del 16/11/16, nonché con le indicazioni di cui alla circolare 8 marzo 2017 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità.

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	<i>Punti 90</i>
Offerta economica	<i>Punti 10</i>
TOTALE	<b>100</b>

<b>A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA</b>					
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti</i>
1	professionalità, adeguatezza desunta da n ... [max 3] servizi	...	1.1	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tecnologico	5
			1.2	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista funzionale	5
			1.3	Servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare il costo globale di costruzione	5
			1.4	Servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare il costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera	5
			Totale		

<b>B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA (progettazione)</b>					
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti</i>
1	Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale	...	1.1	Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio	5
			1.2	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi, misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita	5
			1.3	Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere	5
			1.4	Innovatività e originalità della proposta	5

<b>B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA (progettazione)</b>					
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti</i>
			1.5	Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative, ecc.)	5
2	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale	...	2.1	Coerenza, con la concezione progettuale, del gruppo di lavoro offerto anche in relazione all'eventuale presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di progettazione	5
			2.2	Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto	5
<b>TOTALE PUNTI</b>					35

<b>C CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA (ESECUZIONE)</b>					
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti</i>
1	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	...	1.1	Precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell'ufficio di direzione lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	5
			1.2	Efficacia delle attività di controllo e sicurezza in cantiere	5
			1.3	Efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza	5
2	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa	...	2.1	Adeguatezza e consistenza del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio nonché delle risorse strumentali messe a disposizione	5
			2.2	Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto	5
<b>TOTALE PUNTI</b>					25

<b>D CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM)</b>		
<i>n.</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>punti</i>
1	Miglioramento prestazionale del progetto: progetti che prevedono l'utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche	5
<b>TOTALE PUNTI</b>		5

*Si precisa infine che le prestazioni previste nella relazione tecnico-illustrativa diverranno parte integrante del contratto che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere.*

## **10.2 - OFFERTA QUANTITATIVA**

### **C) Ribasso percentuale nell'offerta economica con riferimento al prezzo**

L'offerta dovrà essere redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo complessivo del corrispettivo del servizio posto a base di gara.

Il massimo punteggio associato a questo criterio è pari a **10** punti.

Non saranno ammesse offerte in rialzo.

*Si precisa che il ribasso percentuale del prezzo indicato dal singolo concorrente nell'offerta economica costituirà elemento inalterabile del contratto che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere.*

*Si precisa inoltre che il ribasso offerto sarà applicato sull'importo calcolato per la prestazione relativa alla progettazione definitiva, lo stesso ribasso sarà applicato alle successive fasi del servizio, ovvero progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, nel caso in cui l'amministrazione intenda sviluppare le successive fasi del servizio.*

## **11. METODO DI AGGIUDICAZIONE**

Il punteggio finale dell'offerta verrà determinato con il metodo aggregativo compensatore (sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio). L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente di prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

$\sum_n$  = sommatoria dei requisiti.

A tal fine si precisa che per determinare i coefficienti V(a)<sub>i</sub> occorre distinguere:

- α) tra coefficienti V(a)<sub>i</sub> di natura qualitativa (offerte tecniche) e
- β) coefficienti V(a)<sub>i</sub> di natura quantitativa (offerte economiche).

- a) per quanto riguarda i coefficienti V(a)<sub>i</sub> di natura qualitativa (offerte tecniche), l'allegato P del DPR 207/2010 stabilisce, tra l'altro, che tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. Successivamente si procederà a trasformare le medie in coefficienti definitivi (tra zero e uno) riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre secondo la seguente formula:

$$V(a)_i = M_i / M_{max}$$

dove:

M<sub>i</sub> = media attribuita al requisito (i)

M<sub>max</sub> = media più alta

Con riferimento all'offerta qualitativa ogni elemento di valutazione sarà valutato secondo i seguenti criteri motivazionali:

- il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente;
- il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente;
- il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto;
- il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono;
- il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto;
- il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo.

b) per quanto riguarda i coefficienti  $V(a)_i$  di natura quantitativa (offerte economiche), l'allegato P del DPR 207/2010 stabilisce, per l'attribuzione del punteggio al solo elemento prezzo, l'applicazione della seguente formula:

(per  $A_i \leq A_{soglia}$ )  $V(a)_i = X \cdot A_i / A_{soglia}$

(per  $A_i > A_{soglia}$ )  $V(a)_i = X + [(1,00 - X) \cdot (A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

$A_i$  = valore dell'offerta (ribasso in percentuale) del concorrente  $i$ -esimo ( $i$ );

$A_{soglia}$  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso in percentuale) dei concorrenti

$X = 0,80$

$A_{max}$  = valore dell'offerta (ribasso in percentuale) più conveniente.

I calcoli saranno effettuati fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora l'eventuale quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

## **12. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI**

### **12.1 Documentazione disponibile**

La documentazione tecnica e la documentazione di gara comprensiva degli allegati sono consultabili anche presso gli uffici del settore C - Lavori Pubblici – Via Dante Palazzo Pecoraro Maggi 90020 Vicari (PA) dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei giorni da lunedì a venerdì e sono pubblicati nel sito internet del mercato elettronico della pubblica amministrazione <https://www.acquistinretepa.it/>.

### **12.2 Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per il tramite del portale all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/>, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti possono pervenire anche ai punti di contatto di cui al paragrafo 1.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, considerato l'applicazione di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 36 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo nella sezione dedicata del portale acquisti in rete.

### **12.3 Comunicazioni**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

## **13. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DI SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Gli operatori economici, che intendono partecipare alla procedura di gara, dovranno caricare le offerte per il tramite del portale della pubblica amministrazione previa registrazione sullo stesso utilizzando il link <https://www.acquistinretepa.it/>

Le offerte tardive **saranno automaticamente escluse dal sistema.**

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

Non saranno ammesse offerte condizionate, parziali, indeterminate plurime o che non accettino chiaramente le condizioni poste ovvero sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse;

In caso di R.T.P. dovrà essere debitamente espressa la specifica dei ruoli: mandante/mandataria.

In caso di avvalimento ex art.89 D.Lgs 50/16, i suindicati recapiti e tutte le informazioni devono essere riferiti anche all'impresa ausiliaria.

Tutta la documentazione inviata dai soggetti partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente ai soggetti non aggiudicatari. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il dichiarante dovrà allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; si precisa che per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'apertura dei plichi avverrà dopo la costituzione ed insediamento della commissione giudicatrice in seduta pubblica come anche indicato al successivo punto del presente Bando di Gara.

La nomina della commissione avverrà con le procedure, modalità e tempistiche richiamate e previste dall'art. 8 della L.R. 12/11 come modificato dalle LL.RR. 08/16 e 01/17 e dagli art. 12 e 13 del DPRS 13/12 ai sensi dell'art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/16 come chiarito anche con comunicato del Presidente ANAC del 22/03/17, 22/07/18 e del 10/09/18 e della circolare 8 marzo 2017 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità.

### **13.1 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella Busta "A" – Documentazione amministrativa, dovranno essere inseriti i seguenti documenti e dichiarazioni:

- 1) Istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti di ordine generale, soggettivi e di idoneità professionale.
- 2) Dichiarazione requisiti soggettivi.
- 3) Dichiarazione specifica requisiti soggettivi e di idoneità professionale.
- 4) Dichiarazione requisiti di Capacità economico-finanziaria e tecnica professionale.
- 5) Dichiarazione di impegno per la composizione raggruppamento temporaneo e di conferimento mandato collettivo speciale di rappresentanza
- 6) Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario per l'avvalimento.
- 7) Dichiarazione requisiti soggettivi dell'operatore economico ausiliario.
- 8) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA.
- 9) Distinta dei servizi espletati.

- 10) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31/01/2006 dell'Assessore Reg.le per i lavori pubblici.
- 11) Attestazione di avvenuta registrazione al sistema AVCPASS riportante il codice PASSOE (in caso di avvalimento o di subappalto anche il PASSOE relativo all'ausiliaria o del subappaltatore);
- 12) Ricevuta del versamento contributo AVCP (qualora dovuto).
- 13) Mandato collettivo speciale di rappresentanza mediante scrittura privata autenticata (in caso di operatori economici già costituiti in raggruppamento temporaneo ai sensi dei commi 12 e 13 dell'art.48 del D.Lgs 50/16).
- 14) Contratto di avvalimento (ove ricorra la compilazione).
- 15) Capitolato tecnico e schema di contratto/disciplinare di incarico sottoscritto digitalmente per accettazione.
- 16) Copia fotostatica del documento di identità del/dei dichiarante/i in corso di validità.
- 17) DGUE (documento unico di gara Europeo) - redatto in lingua italiana e in conformità al modello di formulario e al comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti pubblicati sulla G.U. Serie Generale n. 170 del 22/07/2016. Si precisa che in caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese, ed in generale in caso di operatori economici riuniti, il DGUE deve essere prodotto da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese o quant'altro. Il DGUE dovrà essere inviato su CD rom da inserire nella busta A – documentazione amministrativa, salvato in formato pdf e sottoscritto con apposizione di firma digitale, così come disposto al comma 1 dell'art. 85 del codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016.  
Si precisa che il DGUE da completare collegandosi con il sito ESPD European Commission, deve essere trasportato nel sistema come operatore economico in formato xml e completato, sottoscritto ed inviato su supporto informatico.
- 18) Cauzione provvisoria.

A tal proposito si precisa che:

Nel caso di **raggruppamenti temporanei**, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti 13.1.1), 13.1.2), 13.1.3), 13.1.4) devono essere prodotte, a pena di esclusione, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione temporanea mentre la dichiarazione di impegno per costituzione raggruppamento temporaneo e di conferimento mandato collettivo speciale di rappresentanza di cui al punto 13.1.5 deve essere unica e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento.

Si precisa inoltre che il versamento del contributo AVCP, l'attestazione di avvenuta registrazione al sistema AVCPASS riportante il codice PASSOE devono essere prodotte in unico esemplare con la condizione che il PASSOE deve essere unico intestato al concorrente.

Nel caso di **consorzi** di cui all'art. 48 c.7 D.Lgs 50/2016, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti 13.1.1), 13.1.2), 13.1.3), 13.1.4) dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, anche dai consorziati esecutori indicati dai consorzi.

Nel caso di **raggruppamenti temporanei** o di **consorzi** la documentazione richiamata al punto 13.2 dovrà essere sottoscritta per presa visione ed accettazione, a pena di esclusione, rispettivamente da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione temporanea e dai consorziati esecutori indicati dai consorzi.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in copia conforme all'originale.

### 13.1.1 REQUISITI SOGGETTIVI DI ORDINE GENERALE

In relazione ai requisiti di ordine generale ed ai motivi di esclusione, ciascun operatore economico per il tramite del legale rappresentante (nel caso di singolo operatore economico, di operatore economico definito capogruppo di un RT costituito, di Consorzio Stabile) o di ciascun socio (nel caso di Studio Associato), dovrà dichiarare la composizione soggettiva del concorrente e l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 o delle cause di incompatibilità di cui all'art. 24 del D.Lgs n. 50/2016 fatta salva la possibilità prevista dal Capo II articoli 2.1 e 2.2 della Linea Guida ANAC n 1.

In particolare, mediante dichiarazione sostitutiva resa del legale rappresentante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà:

- a) indicare tutti i dati identificativi dell'operatore economico (Nome e Cognome/Ragione Sociale C.F., partita IVA, indirizzo postale, indirizzo mail, indirizzo PEC, recapito telefonico);
- b) indicare i nominativi, le date e luogo di nascita del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, o consorzio; dei procuratori muniti di poteri inerenti l'affidamento dei lavori pubblici per tutti i tipi di società;
- c) dichiarare che nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara non è stata sostituita nessuna delle figure indicate alla lett. b) come previsto dall'art. 80 c. 3 D.Lgs 50/16;
  - ovvero, qualora alcune di tali figure siano state sostituite, dichiarare i nominativi dei soggetti cessati dalla carica e che nei confronti degli stessi non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o misura interdittiva oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i reati di cui all'art.80 c.1 e c.2 D.Lgs 50/2016.
  - ovvero qualora per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o misura interdittiva oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui all'art.80 c.1 e c.2 D.Lgs 50/2016, necessiterà la dimostrazione, da parte dell'operatore economico che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata ai soggetti dimissionari;
- d) dichiarare la composizione del "team/struttura operativa" con la precisazione che, in caso di aggiudicazione del servizio, i componenti e le prestazioni affidate saranno vincolanti e vincolate per tutta la durata dell'appalto. In particolare la proposta di team/struttura operativa dovrà :

prevedere e comprendere, anche in unico soggetto professionista, le seguenti abilitazioni in corso di validità:

- 1) abilitazione allo svolgimento della professione di architetto e/o ingegnere;
- 2) abilitazione allo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 98 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
- 3) abilitazione allo svolgimento delle professione di geologo
- 4) attestato per la redazione della certificazione energetica

riportare l'indicazione della natura del rapporto intercorrente fra l'O.E. partecipante alla procedura ed i professionisti responsabili delle diverse prestazioni specialistiche. A tal fine i professionisti potranno essere sia componenti di un raggruppamento temporaneo ovvero dipendenti o collaboratori a progetto dell'O.E. con la condizione che dovrà essere garantita la

permanenza del rapporto di dipendenza o di collaborazione fino alla conclusione dello svolgimento della singola prestazione del servizio di cui il professionista indicato è stato incaricato;

- e) **(nel caso di concorrente costituito da società di ingegneria)** dichiarare di essere iscritto alla CCIAA e di essere in possesso dei requisiti previsti all'art.3 del D.M. 263/2016, indicare il nominativo del soggetto che ricopre la carica di direttore tecnico e che appoverà e controfirmerà gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento (completo di estremi iscrizione all'ordine/laurea/abilitazioni), dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità, anche per conto di ogni singolo professionista, socio, dipendente, consulente o collaboratore, previste dalle norme vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente appalto, ai sensi del D.Lgs 39/13 e ss.mm.ii.;
- f) **(nel caso di concorrente costituito da società di professionisti)** dichiarare di essere iscritto alla CCIAA, di essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 2 del D.M. 263/2016 e l'assenza di condizioni di incompatibilità, anche per conto di ogni singolo professionista, socio, amministratore dipendente, consulente o collaboratore, previste dalle norme vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente appalto, ai sensi del D.Lgs 39/13 ed smi;
- g) **(nel caso di concorrente costituito da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE)** dichiarare di essere iscritto alla CCIAA e di essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 5 del D.M. 263/16, gli estremi dei consorziati che compongono il consorzio che operano nei settori dei servizi di ingegneria e architettura, che i consorziati o partecipanti GEIE presentano i requisiti di cui agli artt. 2 o 3 del D.M. 263/16 e che gli stessi non partecipano in forma singola alla presente procedura di affidamento di appalto, nonché l'assenza di condizioni di incompatibilità, anche per conto di ogni singolo professionista, socio, amministratore dipendente, consulente o collaboratore di ogni singolo consorziato o partecipante GEIE previste dalle norme vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente appalto, ai sensi del D.Lgs 39/13 ed smi;
- h) dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.80 c.4 del D.Lgs 50/16;
- i) dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art.80 c.5 lett. a), b), c),d), e), f), f-bis), f-ter),g), h), i), m) e di trovarsi o non trovarsi nelle previsioni applicative del comma 11 del D. Lgs 50/2016;
- j) dichiarare di non trovarsi in una delle condizioni ostative prevista dall'art.80 c.1, c. 2 e c.5 lett l) del D.Lgs 50/16;
- k) **(nel caso di consorzi di cui all'articolo 46 comma 1 lett. f) del D.Lgs 50/2016)** indicare per quali consorziati il consorzio concorre e dichiarare che nessuna di esse partecipa alla presente gara in qualsiasi altra forma (art.48 c. 7, D.Lgs 50/2016)<sup>1</sup>;
- l) dichiarare la presa d'atto e l'accettazione da parte del singolo professionista del divieto di partecipazione contemporanea dello stesso anche quale come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti o di ingegneria o di loro consorzi, nonché a più di un raggruppamento temporaneo;
- m) dichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui al comma 11 dell'art. 44 D.Lgs 286/1998 e di cui al comma 1 dell'art. 41 D.lgs 198/2006;
- n) (in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "Black List" di cui ai Decreti del MEF 4/05/99 e 21/11/01) dichiarare di essere in possesso

---

<sup>1</sup> Si precisa e sottolinea che in caso di aggiudicazione, i soggetti esecutori del servizio non possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara

dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 che si allega (art.37 del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010).

Inoltre tutti i soggetti di cui alla lett. b) dovranno presentare dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale dovranno attestare:

- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.80 c.1 del D.Lgs 50/16;
- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.80 c.2 del D.Lgs 50/16; - dichiarazioni di cui alla lett. l) del comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs 50/16.

A tal proposito si specifica che l'eventuale assenza di alcuni dei motivi di esclusione indicati al predetto art.80 non singolarmente individuati, dovranno essere dichiarati con la voce "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato Membro dell'Ente Aggiudicatore".

I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'art.80 c.11 D.Lgs 50/2016 dovranno espressamente dichiarare tale condizione.

### **13.1.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALI**

Ai sensi dell'art.83 c.1 lett a) del D.Lgs 50/16 sono richieste le seguenti dichiarazioni.

**A) Per i professionisti singoli o associati**, e per i professionisti dipendenti di società o consorzi facenti parte della struttura operativa:

- 1 Indicare le generalità complete e gli estremi di iscrizione al relativo Ordine Professionale del/i Professionista/i soggetto incaricato/i personalmente responsabile dello svolgimento delle singole prestazioni professionali richieste nel servizio di cui trattasi.
- 2 Allegare l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza nel caso di dipendenti pubblici;
- 3 Dichiarare di non partecipare alla presente gara in nessuna altra forma.
- 4 Dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente appalto, ai sensi del D.Lgs. n. 39/13 ed ss.mm.ii.

**B) Per le società, consorzi e GEIE che partecipano in forma singola e/o temporaneamente raggruppati:**

- 1 Indicare la forma giuridica, l'attività, il numero e la data di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Ufficio Registro delle Imprese, la data di termine.
- 2 Dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 per le società di ingegneria e art. 2 per le società di professionisti del D.M. 236/16.
- 3 Dichiarare per la società e per ogni singolo professionista socio, dipendente, consulente o collaboratore di non partecipare alla presente gara in nessuna altra forma.
- 5 Dichiarare per la società e per ogni singolo professionista socio, dipendente, consulente o collaboratore, l'assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente appalto, ai sensi del D.Lgs. n. 39/13 ed ss.mm.ii.

**C) Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 46 c.1 lett. f))**

- 1 indicare la forma giuridica, l'attività, il numero e la data di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Ufficio Registro delle Imprese, la data di termine;
- 2 Dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.M. 236/16;

- 3 Elencare gli operatori che compongono il consorzio indicandone gli estremi e la forma giuridica, il numero e la data di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- 4 (in caso di società di ingegneria appartenente a consorzi stabili) indicare il soggetto che ricopre la carica di direttore tecnico o altro dipendente delegato che approverà e controfirmerà gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, iscritto all'Ordine professionale degli Ingegneri o Architetti o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- 5 Dichiarare per la società e per ogni singolo professionista socio, dipendente, consulente o collaboratore di non partecipare alla presente gara in nessuna altra forma;
- 6 Dichiarare per la società e per ogni singolo professionista socio, dipendente, consulente o collaboratore, l'assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui di cui al presente appalto, ai sensi del D.Lgs. n. 39/13 ed ss.mm.ii.

### **13.1.3 REQUISITI DI VICARITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE**

Ai sensi dell'art.83 c.1 lett. b) e c) e dell'Allegato XVII D.Lgs 50/2016, nelle more di quanto previsto all'art.216, e tenuto conto di quanto espresso nelle Linee Guida n. 1 dell'ANAC approvate con delibera n. 973 del 14/9/16 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21/2/18, nel Comunicato del Presidente ANAC del 14/12/16 e nel comunicato ANAC pubblicato sulla GURI n. 186 del 11/8/18 correlato alla pubblicazione del Bando Tipo 3 per affidamenti superiore ad € 100.000,00 approvato con delibera n. 723 del 31/7/18, gli operatori economici devono possedere i requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi di seguito elencati.

A tal proposito si precisa che i raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi di professionisti devono possedere cumulativamente i requisiti tecnico professionali ed il componente designato come capogruppo deve soddisfare i requisiti richiesti per la/e categoria/e in percentuale maggioritaria, rispetto a ciascuno degli altri componenti del raggruppamento, ad eccezione del successivo punto c) che non è frazionabile.

Inoltre, ai sensi dell'art.4 del D.M. 02/12/2016 n. 263, i raggruppamenti temporanei di operatori economici devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione quale progettista, secondo le norme dello stato membro dell'U.E. di residenza, i cui requisiti non concorreranno alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

- a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all'articolo 3 lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016 espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, per un importo pari al doppio dell'importo a base di gara.**

Si precisa che il periodo temporale è da intendersi relativo ai cinque esercizi annuali antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara e che, alla stessa data, i documenti fiscali risultino telematicamente trasmessi all'Agenzia delle Entrate o depositati alla CCIAA territorialmente competenti.

- b) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e architettura, di cui all'articolo 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/16, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari al doppio dell'importo stimato dei lavori oggetto dell'appalto, con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.**

Si precisa che i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di

servizi iniziati in epoca precedente. Va specificatamente indicata quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo, ai fini del computo. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del D.M.143/2013 e del D.M. 17/06/16, si farà riferimento alla corrispondenza con le classi e categorie della L.143/49.

- c) **Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di tre servizi di ingegneria e architettura, di cui all'articolo 3 lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale pari a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento.**

Si precisa che l'importo dei due "servizi di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, è complessivo e non riferito a ciascuno dei servizi svolti; pertanto il concorrente deve aver svolto due singoli servizi analoghi (intesi come incarichi di progettazione e direzione lavori e di CSE e CSP, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori, ovvero di CSE e CSP o di sola CSP ovvero sola CSE), complessivamente considerati di importo almeno pari a 0,8 volte l'importo di ciascuna classe e categoria cui si riferiscono i lavori da affidare.

Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del D.M.143/2013 e del D.M. 17/06/16, si farà riferimento alla corrispondenza con le classi e categorie della L.143/49.

Come richiamato al Capo V della Linea Guida n. 1 dell'ANAC, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità degli interventi sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tali valutazioni sono applicabili solo alle opere inquadrabili nelle categorie "Edilizia", "Strutture" ed "Infrastrutture per la mobilità" ma non sono estensibili alle opere inquadrabili nelle categorie "Impianti". Pertanto nel caso di specie per la E.20 è ammessa la categoria **Ic** di cui alla L. 143/1949.

- d) **Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti)**

**Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni non inferiore a 2 unità espresso in termini di risorse a tempo pieno (FTE).**

- e) **Per i professionisti singoli o associati**

**Numero minimo di personale tecnico pari ad 1 unità espresso in termini di risorse a tempo pieno (FTE).**

Per i casi di cui alle lettere d) ed e) per personale tecnico si intendono i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione dei lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 46 c.2 D.Lgs 50/2016, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o società cooperative e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

A tal proposito si precisa che, in applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, tale disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013.

Ai sensi del punto 2.2.3.4. della Linea Guida ANAC n. 1 e dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 46 comma 1 lett.f) del Codice possono dimostrare tutti i requisiti di qualificazione di Capacità economica-finanziaria e tecnico-professionali di cui al parag. 2.2.2 della suddetta Linea Guida ANAC n.1 (lett. a)÷e)) attraverso i requisiti di maturati in proprio sia mediante quelli posseduti dai singoli operatori economici consorziate designati per l'esecuzione delle prestazioni ovvero anche mediante avvalimento, di quelli degli OO.EE. consorziati non designati all'esecuzione del contratto, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

**13.1.4 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO ISCRIZIONE CCIAA** da redigersi nei casi di società di cui ai commi b) c) e) f) dell'art.46 e dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016, dalla quale risultino gli estremi completi di iscrizione dell'O.E. la descrizione sintetica dell'attività svolta dall'O.E., che l'operatore economico non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato, ecc, nonché l'indicazione completa delle generalità (compresa l'indicazione della residenza e il C.F.) di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, dei Direttori Tecnici, dei Procuratori Speciali, del Collegio sindacale (compreso i sindaci supplenti) e dell'Organismo di Vigilanza (ove previsto) e dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali, resa ai sensi del D.P.R. 445/00.

#### **13.1.5 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER COSTITUZIONE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO E DI CONFERIMENTO MANDATO COLLETTIVO SPECIALE DI RAPPRESENTANZA**

In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi di operatori economici non ancora costituiti di cui all'art.48 comma 8 del D.Lgs 50/2016, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio di concorrenti e contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come capogruppo o mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti (art. 48, comma 8 del D.Lgs 50/2016). Nella dichiarazione, dato atto che ai sensi del comma 2 dell'art. 48 del Codice, la prestazione principale è costituita dalla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dovrà altresì essere indicato:

- la tipologia di raggruppamento che intendono costituire;
- le parti del servizio, individuate secondo le categorie del bando, che saranno eseguite dai singoli soggetti costituenti l'associazione;
- la quota di partecipazione al raggruppamento;

Ai sensi del comma 7 dell'art. 48 del D.Lgs 50/16, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ed i consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs 50/16, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione e fatto salvo quanto previsto dal comma 20 dell'art. 105 del codice degli appalti.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 48 del D.Lgs 50/16, l'inosservanza del divieto di cui al comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs 50/16 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.

Ai sensi del comma 15 dell'art. 48 del D.Lgs 50/16, al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le

operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17, 18 e 19 del D.Lgs 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.

Per quanto non previsto dal presente bando relativamente ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 48 del D.lgs 50/2016.

### **13.1.6 AVCPass e PASSOE**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, professionali e speciali avverrà attraverso l'utilizzo del sistema **AVCPass**, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara (anche eventuali OO.EE. indicati quali ausiliari o subappaltatori) devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (ex AVCP) – Servizi ad accesso riservato – AVCPass, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **PASSOE** di cui all'articolo 2, comma 3, lett. b) della succitata delibera da produrre in sede di partecipazione alla gara e trasmettere i documenti richiesti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla n. delibera ANAC 157 del 17 febbraio 2016 *ed ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice secondo cui le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.*

In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale, professionali e speciali e solo ove, per qualsivoglia ragione, alla data della verifica, il sistema AVCPass o il collegamento non risultassero pienamente operanti, si procederà in osservanza della normativa previgente.

Ai sensi dell'art. 1 comma 65/67 della L. n° 266/2005 e dell'art.2, comma 3.B, della Delibera n.111/2012 dell'AVCP (oggi ANAC), con le modificazioni assunte nelle adunanze del 08/05/2013 e del 05/06/2013 e dalla Delibera n. 1300 del 20/12/17, i concorrenti, **a pena di esclusione**, effettuano il pagamento del contributo a favore dell'ANAC, **qualora dovuto**, con una delle seguenti modalità:

mediante versamento on-line con carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express collegandosi al portale web “Servizio di riscossione” all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendone le istruzioni. *La ricevuta di pagamento* sarà trasmessa dal “Servizio di Riscossione” all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile online sul “Servizio di riscossione”; in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal suindicato “Sistema di riscossione” presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'interessato sarà rilasciato apposito *scontrino* attestante l'avvenuto pagamento.

I partecipanti dovranno indicare nella causale:

- a) il codice fiscale del partecipante;
- b) il numero CIG che identifica la procedura.

La ricevuta di pagamento ossia l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all'offerta che sarà presentata.

Si precisa che il mancato inserimento del presente documento all'interno della Busta "A – Documentazione amministrativa" non sarà motivo di esclusione dalla gara mentre costituirà motivo di esclusione la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento della somma dovuta a titolo di contribuzione entro i termini di ricezione dell'offerta ai sensi dell'art. 3 della Delibera ANAC n. 1300 del 20/12/17.

A tal proposito, in caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### 13.2 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “B” – OFFERTA TECNICA

Nella busta “B-Offerta Tecnica”, al fine di consentire l’attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto alla successiva precedente “Procedura di aggiudicazione”, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a. documentazione con la quale il Concorrente descriva - indicando anche i committenti, gli importi e il periodo di svolgimento – **al massimo 3 (tre) servizi illustranti le capacità professionali del concorrente-** mediante la presentazione per ciascun servizio di schede numerate di formato A3 [per un massimo di 3] o formato A4 [per un massimo di 6] - scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 giugno 2016, ricompresi nelle classi e categorie ex articolo 14 della L. 143/1949 indicate nella tabella inserita al Capo2 del presente bando e disciplinare, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; **la documentazione sarà prodotta per le classi e categorie previste nell'appalto o per classi analoghe rientranti nelle stesse categorie**<sup>2</sup>. Il mancato adempimento per una specifica classe e categoria, comporterà l’esclusione dell’elemento di valutazione e l’assegnazione del punteggio “zero” con riferimento al relativo sub-criterio;
- b. una relazione tecnico-metodologica, costituita da un numero massimo di 40 (venti) cartelle numerate, suddivisa in capitoli secondo i criteri e sub-criteri indicati nella tabella presente al paragrafo 10 del presente bando, che illustri le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico. Si precisa che ai fini della valutazione dell’offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte dal concorrente in numero superiore a quanto indicato ai punti a) e b) che precedono. Ai fini del calcolo della pagine, non si tiene conto di eventuali testate o di indici

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

L’offerta tecnica dovrà contenere l’eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali e che pertanto necessiterebbero, ai sensi dell’articolo 53 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi.

La documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono costituenti l’offerta tecnica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal concorrente (*nel caso di professionista singolo ai sensi dell’articolo 46, comma 1 del Codice*) ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (*si precisa che nel caso di procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale*) negli altri casi previsti dall’articolo 46 del Codice.

Qualora il concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, la documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono, costituenti l’offerta tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (*se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale*) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

### 13.3 CONTENUTO DELLA VIRTUALE BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA

La Busta “C” – deve essere redatta in conformità a quanto previsto sulla piattaforma acquistinrete

L’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal libero professionista singolo, ovvero da tutti i professionisti riuniti in studio associato e che svolgeranno il servizio, ovvero dal legale rappresentante di società di professionisti o di società di ingegneria o di consorzi ordinari o GEIE o di raggruppamento temporaneo già costituito o ancora da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente nei casi di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora formalmente costituiti con la condizione che l’offerta dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8 del D.Lgs 50/2016).

<sup>2</sup> In linea con i principi sanciti da ANAC con le Linee Guida n°1 – Capitolo V - paragrafo 1: “ .... nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare... ”, come previsto anche al Capitolo VI – paragrafo 1.1- lettera a) delle stesse linee guida.

## 16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 17. CONTROLLI

E' facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale e di quelli professionali, sia nei confronti di alcuni che di tutti i concorrenti alla gara ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000.

## 18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Nelle more dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all'art. 77 del Codice, preso atto del combinato disposto degli artt. 77, 78 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, dell'art. 8 della L.R. 12/11 come modificata ed integrata dalle LL.RR. 08/16 e 01/17 e con le

previsioni dell'art. 12 del D.P.R.S. 13/12 e dei comunicati del Presidente dell'ANAC del 22/03/17 e del 10/09/18, l'aggiudicazione sarà effettuata da una commissione che sarà composta da tre componenti individuati secondo quanto indicato dai commi 2, 3 e 6 dell'art. 8 della L.R. 12/11 con le procedure modalità e tempistiche indicate all'art. 12 del D.P.R.S. 13/12.

